



## COMUNE DI MERLARA

### REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI TRAMITE BUONI PASTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 135 DELL' 11/12/2014

#### Art. 1 - Principi Generali

La normativa vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 novembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali e nella contrattazione integrativa aziendale.

Il Comune di Merlara, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso Dirigenti e Segretario Generale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) del valore nominale di €. 7,00 (pari ai 2/3 a carico dell'Amministrazione del costo massimo di € 10,50 ammesso per il singolo pasto) alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare, al personale del Comune di Merlara che presta servizio presso altri Enti a seguito di comando o convenzione, solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di destinazione. In quest'ultimo caso saranno erogati buoni pasto nel numero massimo corrispondente a quelli stabiliti per il servizio al quale organicamente appartiene.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a 30 minuti e non superiore di norma a 2 ore che, in caso di motivate esigenze di servizio potrà essere di 3 ore ;
- c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno Merlara ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
- d) la consumazione deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro e dopo le ore 12,00.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono prestazione lavorativa non inferiore a 6 ore complessive nella giornata.

Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.

In caso di fruizione di un breve permesso orario o di permesso orario ex L.104/92, fermo restando il rispetto delle sette ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare, almeno tre ore di prestazione lavorativa antimeridiana. Analogamente, qualora il breve permesso orario o il permesso orario ex L. 104/92 sia fruito successivamente al rientro della pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno due ore di prestazione lavorativa pomeridiana.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:

- riposi giornalieri (ex allattamento art. 39 Decr. Leg.vo 151/2001);
- assemblea sindacale;
- permessi sindacali (art. 11 CCQN 98);
- permessi RSU.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

#### Art. 2 Procedura di erogazione dei buoni pasto

La consegna dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata in forma mensile anticipata sulla base dell'orario programmato, da un incaricato del servizio Personale che provvede alla distribuzione ad ogni dipendente. Nel mese successivo l'ufficio personale provvederà al conteggio definitivo e all'eventuale conguaglio positivo

o negativo, sulla base dei rientri effettivi risultanti dal cartellino marcatempo compresi i rientri straordinari effettuati per esigenze di servizio e nel limite massimo individuale di 180 ore annue.

### **Art. 3 Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.

Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

- buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio;
- buono pasto straordinario attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato e per ogni giornata effettivamente lavorata anche festiva.

### **Art. 4 Assegnazione del buono pasto ordinario**

Il personale può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1.

### **Art. 5 Assegnazione del buono pasto straordinario**

Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b) c) e d) del precedente art. 1. In assenza della prescritta autorizzazione, il buono pasto non può essere attribuito.

### **Art. 6 Attribuzione del buono pasto al personale della Polizia Municipale**

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, che debba prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro, è attribuito un buono pasto straordinario con le modalità previste dall'art. 4.

### **Art. 7 Attribuzione del buono pasto al Segretario Comunale**

Il Segretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

### **Art. 8 Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali**

Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del presente disciplinare.

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

### **Art. 9 Disposizioni finali**

Il presente disciplinare sostituisce tutte le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di servizio sostitutivo mensa dipendenti.